



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA



Oggetto: "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
PER I DIPENDENTI DELL'ENAS" – TRIENNIO 2024 - 2027

DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Allegato A0

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI SOSTANZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato d'oneri contiene le norme e le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e l'assunzione del ruolo di Medico Competente dell'ENAS – Ente Acque della Sardegna (di seguito "Ente"), così come previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "T.U. Sicurezza" o T.U.S.L".

Tale incarico comprende tutte le prestazioni formative, informative, medico sanitarie (preventive e periodiche), collaborative, organizzative, di prevenzione o di qualsiasi altra natura stabilite dal T.U.S.L. e da altre normative vigenti nonché quelle connesse e accessorie, così come esplicitate e precisate dai successivi articoli del presente capitolato.

Nel seguito del presente capitolato, il soggetto aggiudicatario del servizio di Medico Competente viene denominato " MC" il quale deve possedere i seguenti requisiti sostanziali: 1) il Professionista dovrà essere obbligatoriamente iscritto, per la Regione Sardegna, presso il Registro Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministro della Salute ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81\08; 2) il Professionista dovrà disporre di una adeguata sede in cui si svolgeranno gli accertamenti sanitari e gli eventuali esami diagnostici di supporto. Tale sede dovrà essere presente nelle sotto indicate località: Città metropolitana di Cagliari (sede prioritaria), Oristano e Sassari come sedi saltuarie. Sarà cura dell'Ente individuare il personale che di volta in volta accederà ad una delle tre sedi di riferimento.

Art. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO – ONERI PER LA SICUREZZA

Il compenso onnicomprensivo a corpo per l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 è stabilito dall'Ente, per i tre anni di durata dell'incarico, in **€. 180.000,00** IVA esente – art. 10, c. 1 n° 18 del DPR 633/72 da assoggettarsi all'offerta economicamente vantaggiosa sulla base dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Trattandosi di Servizio Intellettuale non sono previsti Oneri per la Sicurezza.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO APPALTATO

La durata complessiva del servizio è stabilita in **36 mesi** (anni 3) decorrenti dalla data del Verbale di Attivazione del Contratto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art 1671 del Codice Civile, l'Ente potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto in caso di violazioni al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o per

inadempienza alle violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario regolarmente motivati e contestati dal RT_Enas del Contratto. Per l'eventualità in specie, si rimanda all'art. 13.

Art. 4 - ELEMENTI E PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Generalità

Nell'ambito dell'Ente, la figura del *“Datore di Lavoro”* è individuata nella persona del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza, di seguito denominato **“Direttore SPS”**.

Il Direttore SPS nomina il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di esecuzione del contratto relativo al servizio di Medico Competente (art. 15 D.Lgs. 36/2023).

Il Direttore SPS provvederà a nominare, tra i funzionari in servizio presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Ente, il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito *“RT_Enas”*, Responsabile Tecnico per l'Enas), che costituirà il riferimento del MC per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'Ente (art. 114 D.Lgs. 36/2023).

Per *“Lavoratore dell'Ente”* si intende qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'Ente Acque della Sardegna, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, compresi gli eventuali beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento di qualsivoglia natura.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di MC, il numero di lavoratori dell'Ente al mese di **novembre 2023**, data di avvio della procedura di gara, **è pari a 327 lavoratori** così suddivisi:

- n° **216** Dipendenti di Ruolo ENAS, di cui n°7 Dipendenti ENAS in comando c/o altre P.A. e n° 3 Dipendenti ENAS in aspettativa; (67 CAT. B + 61 CAT. C + 88 CAT. D)
- n° **7** Dirigenti di Ruolo ENAS;
- n° **1** Dirigenti in Comando in assegnazione temporanea;
- n° **66** Personale in comando in assegnazione temporanea RAS ex ESAF; (45 CAT. B + 18 CAT. C + 3 CAT. D)
- n° **28** Dipendenti di FORESTAS in assegnazione temporanea; (27 CAT. B + 1 CAT. C)
- n° **9** Avventizi provenienti dal CBO; (CAT. B).

Di questi, il numero dei dipendenti, potrebbe aumentare al massimo del 10% annuale del totale dipendenti per beneficiari di tirocini formativi o nuove assunzioni, diminuire sino a – 10% per cessazioni, comandi o altre fattispecie simili. Si precisa che i lavoratori Enas sono addetti a tipologie di attività diversificate, riconducibili ad una o più delle seguenti categorie di mansioni omogenee dal punto di vista del rischio professionale e delle esigenze generali di sorveglianza sanitaria come riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dall'Ente, di cui all'allegato A1; si riporta nel seguito il prospetto del cd Mansioni Operative del DVR (DDSPS n° 1661 del 31.12.2012, ovvero DVR vigente all'atto della stipula del contratto) di cui si riporta quanto segue:

“Nel rispetto della declaratoria della categoria di inquadramento contrattuale, le attività che vengono effettivamente svolte da ciascuno dei lavoratori dell'ENAS tengono innanzitutto conto della categoria di inquadramento contrattuale e della relativa declaratoria, e variano a seconda del Servizio di appartenenza, delle opere/impianti interessati, del periodo dell'anno e di altri vari fattori. Esse possono comunque essere ricondotte all'interno di una delle seguenti mansioni operative, sostanzialmente omogenee come tipologia di attività in relazione alle modalità ed ai livelli di possibile esposizione ai rischi

MANSIONI OPERATIVE	POSSIBILE CATEGORIA CONTRATTUALE DI APPARTENENZA
Impiegato	Dirigenti, A, B, C, D
Impiegato Tecnico	C, D

Impiegato Tecnico – Addetto Laboratorio	C,D
Operatore Tecnico – Addetto diga *	A, B
Operatore Tecnico – Addetto Gestione Opere *	A,B
Operatore Tecnico - Elettricista	B
Operaio	B

** alcuni operatori tecnici effettuano anche servizio in turni da 8 ore per garantire la copertura 24 ore su 24 nel servizio di guardiania e/o gestione di alcune opere. Tali modalità non aggravano l'esposizione al rischio, se non per il lavoro notturno, del quale si tiene conto nell'effettuazione della sorveglianza sanitaria*

Si rileva che, per alcuni lavoratori, sussiste una parziale sovrapposizione delle mansioni operative di impiegato tecnico e di operatore tecnico. In particolare:

- *impiegati tecnici le cui attività comportano un carico di lavoro fisico e di movimentazione dei carichi assimilabile a quello dell'operatore tecnico;*
- *operatori tecnici le cui attività comprendono anche l'utilizzo non saltuario del videoterminale.*

Nei citati casi, si adotta la mansione operativa mista di impiegato/operatore tecnico."

L'Ente dispone attualmente di n°52 sedi di servizio, dislocate su tutto il territorio regionale, a ciascuna delle quali è assegnato un certo numero di lavoratori; oltre alle sedi di servizio, l'Ente ha in gestione un corposo insieme di infrastrutture idrauliche di vario genere, ciascuna delle quali corrisponde comunque ad un "luogo di lavoro", in quanto trattasi di ambienti di pertinenza dell'Ente, ai quali almeno alcuni lavoratori hanno comunque accesso nell'ambito del proprio lavoro.

Nell'allegato A2 al presente capitolato d'oneri, che costituisce parte integrante del capitolato, è consegnata la tabella riepilogativa del numero di lavoratori addetto alle varie categorie di attività nonché la dislocazione territoriale delle sedi.

Il MC dovrà di norma svolgere il servizio con proprie dotazioni professionali ed attrezzature e presso le sedi logistiche proprie e/o da lui stesso procurate in città metropolitana di Cagliari (tenendo conto che la maggior parte dei lavoratori, circa 65%, gravitano nella provincia di Cagliari); sarà cura del MC aggiudicatario organizzare la restante propria attività lavorativa per i dipendenti delle restanti provincie (Oristano\Nuoro circa 20% e Sassari circa 15%) da concordare con il RT del Contratto ma preferibilmente a Oristano e a Sassari; salvo le riunioni periodiche indette dal Direttore SPS che – di norma – si svolgeranno presso la sede principale di Cagliari nella Via Mameli n° 88, o eventualmente presso uno dei siti di lavoro dell'Ente.

Il servizio che il MC è obbligato ad effettuare si articola nelle seguenti attività:

- a) collabora con il Direttore SPS e con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ed istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del T.U.S.L., il tutto come meglio specificato al successivo paragrafo 4.2 del presente Capitolato;
- d) consegna al Direttore SPS, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro tra l'Ente ed un lavoratore, consegna al Direttore SPS l'originale della cartella sanitaria e di rischio, e ne consegna copia al lavoratore, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) partecipa alle riunioni periodiche indette dal Direttore SPS ai sensi dell'art. 35 del T.U.S.L. e, in tali occasioni, comunica per iscritto ai partecipanti – con apposita relazione da allegare al verbale della riunione per farne parte integrante – i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta durante la durata contrattuale a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 4.3;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) fornisce al Direttore SPS il proprio parere in merito alla fornitura ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- l) sottoscrive documenti di valutazione dei rischi, per le parti di competenza ed ai soli fini della prova della data di redazione dei documenti stessi;
- m) trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 40 comma 2-bis del T.U.S.L., le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello di legge, elaborate evidenziando le differenze di genere;
- n) fornisce al Direttore SPS il proprio parere in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

L'attività di MC è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il MC dovrà segnalare immediatamente al RT Enas eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino il completo svolgimento del servizio affidatogli, indicando chiaramente le attività che risultino impediti e le relative cause.

4.2 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve essere attuata attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal MC: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. L.gs. 81/2008 e s.m.i.; dalle competenze istituzionali previste dallo Statuto dell'Enas all'art. 2 c. 3, lett. g) *“la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali”*; qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal MC;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) visita medica in caso di missioni all'estero per i lavoratori che prestano attività lavorative istituzionali in paesi non compresi nell'Unione Europea per i quali è necessaria una valutazione preliminare del MC ai fini del rilascio del N.O./idoneità per la missione, invio dei lavoratori nelle strutture di vaccinazione pubbliche e annotazione delle vaccinazioni nella rispettiva cartella sanitaria di rischio, controllo del MC al rientro della missione con obbligo di visita per valutazione specialistica infettivologica a carico dell'aggiudicatario.

Le visite mediche di cui sopra **comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente, tali prestazioni non potranno essere inferiori (riduttive) di quelle indicate nell'allegato A3 del presente disciplinare.** Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai punti a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti secondo i casi previsti nel Provvedimento Stato-Regioni del 30.10.2007 per la verifica di assenza di situazioni di tossicodipendenza.

Tali test, denominati *Screening con metodica rapida colorimetrica*, potranno essere praticati sui lavoratori, sia durante il controllo medico preventivo-periodico annuale ovvero ogni qual volta se ne richieda l'esecuzione, sulla base delle procedure previste dal citato Provvedimento Stato-Regioni (accertamento per ragionevole dubbio, monitoraggio cautelativo etc.).

Le prestazioni in questione riguarderanno: *TEST di primo Livello* di accertamento di Screening per sostanze stupefacenti che avverranno con la raccolta del campione, messa a disposizione di 7 test rapidi, della modulistica per la compilazione dei verbali di raccolta e tutto ciò che prevede il primo livello di accertamento sulle sostanze stupefacenti.

Alcuni lavoratori dell' Ente svolgono mansioni manuali (come per es. manutenzioni edili, idrauliche, agricole) che possono comportare traumi-ferite cutanee. E' pertanto opportuno provvedere alla verifica della posizione vaccinale antitetano degli esposti e all'eventuale rivaccinazione. Alcuni lavoratori sono già muniti di copertura vaccinale, per altri dovrà essere verificata. Ciò anche alla luce dell'inclusione negli ultimi anni – all'interno dell'Ente - di lavoratori provenienti da altre amministrazioni, per i quali il fascicolo sanitario e la relativa tessera vaccinale quasi mai è stata consegnata.

Pertanto potrebbe essere necessario, durante l'esecuzione del contratto, eseguire la profilassi antitetano ed eventualmente la ricerca del titolo anticorpale specifico per le seguenti categorie di rischio: operai: 20; operatori tecnici addetti diga e gestione opere: 30; Tecnici di cantiere (che svolgano mansioni in esterno ossia Impiegati tecnici – Impiegati operatori tecnici e Operatori tecnici elettrici): 40.

Su tali numeri sarà possibile determinare la totalità dei lavoratori per i quali si metterà a disposizione la copertura vaccinale antitetano.

Il MC può avvalersi, per accertamenti diagnostici e per le analisi cliniche, della collaborazione dei Medici Specialisti e/o di laboratori certificati (di cui deve in sede di gara indicare obbligatoriamente le generalità nonché la specializzazione) per l'aggiudicazione del servizio, non configurandosi in tal caso un subappalto del servizio, in relazione al divieto del successivo art. 8.

In caso di inadempienza, inadeguatezza o carenza del servizio prestato da uno o più di detti medici specialisti, il MC rimane comunque unico responsabile, nei confronti dell'Ente, delle conseguenze di tali inadempienze, e comunque l'Ente potrà esigere, ad insindacabile giudizio del Direttore SPS, la sostituzione dello specialista inadempiente con altro da scegliersi in accordo tra il medico competente ed il Direttore SPS.

In ogni caso, il MC dovrà svolgere gli approfondimenti che si possano considerare opportuni secondo regole di diligenza rapportate all'attuale scienza medica. I costi relativi a tutte le attività di sorveglianza sanitaria, comprese le visite mediche specialistiche, gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, nonché i costi per i materiali diagnostici, farmacologici, di analisi o di qualsiasi altra natura (per esempio, Screening per alcol dipendenza o Test antidroga, dosi di vaccino antitetano) sono inclusi nel compenso a corpo onnicomprensivo di cui all' 2 del presente capitolato.

La localizzazione territoriale delle sedi presso cui i lavoratori saranno chiamati ad effettuare le visite mediche e le altre attività di sorveglianza sanitaria, dovrà ricadere nel comune convenzionale di riferimento (Cagliari, Oristano o Sassari) indicato nella tabella di cui all'allegato A del presente capitolato d'oneri.

Ai fini dell'avvio dell'attività di sorveglianza sanitaria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'Ente consegnerà al MC l'elenco dei lavoratori, con l'indicazione delle mansioni/attività e della sede di servizio di ciascun lavoratore.

L'Ente consegnerà inoltre al MC gli originali delle cartelle sanitarie e di rischio che saranno state riconsegnate all'Ente dal precedente incaricato del servizio di medico competente.

Durante lo svolgimento del servizio, l'Ente dovrà comunicare tempestivamente al MC ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio con successiva restituzione della cartella sanitaria di rischio del dipendente cessato, cambio di mansione e rientro al lavoro dopo prolungata assenza per motivi di salute.

Al fine dell'espletamento della Sorveglianza Sanitaria il MC dovrà adottare almeno il Protocollo Sanitario Minimo indicato dall'Ente come All. A3), già standardizzato ed approvato in precedenti contratti per i dipendenti Enas, al presente capitolato d'oneri, salvo modifiche che dovranno essere adeguatamente motivate dal MC ed approvate dal RUP e/o RT Enas, e con le ulteriori eventuali integrazioni generali e specifiche che lo stesso MC riterrà necessario effettuare nel corso dello svolgimento del servizio, in base agli elementi e alle conoscenze dirette acquisite (sia sulle attività e sui luoghi di lavoro dell'Ente, sia sulle condizioni fisiche dei singoli lavoratori).

In particolare, successivamente all'affidamento del servizio l'Ente metterà a disposizione del MC i documenti di valutazione dei rischi esistenti, e lo stesso medico collaborerà per la parte di competenza alla procedura di stesura ed aggiornamento dei documenti stessi, ricavando ulteriori indicazioni di dettaglio per la eventuale migliore definizione dei protocolli sanitari.

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria dovranno essere effettuate in giorni feriali e in orario di servizio, e dovranno essere compiute in sedi facilmente accessibili con mezzi pubblici e privati. Dovrà essere garantita tempestività e rapidità nell'esecuzione delle prestazioni, per ridurre al minimo l'assenza dal posto di lavoro dei lavoratori.

Il MC provvederà direttamente alla programmazione e calendarizzazione delle visite e dei connessi eventuali approfondimenti medici e diagnostici, secondo le seguenti indicazioni:

- *Visite mediche preventive, per cambio mansione e dopo lunga malattia (punti a), d), g))*

Entro cinque giorni dal ricevimento dall'Ente della comunicazione di nuova assunzione, di cambio di mansione, o di rientro al lavoro di un lavoratore dopo lunga assenza per motivi di salute, il MC deve comunicare al RT_Enas la data della visita, che deve essere fissata entro i dieci giorni successivi.

- *Visite mediche su richiesta del lavoratore (punto c)*

Entro dieci giorni dal ricevimento dall'Ente della comunicazione di nuova assunzione o di cambio di mansione di un lavoratore, il MC deve comunicare al RT Enas se la visita richiesta è da lui ritenuta necessaria in quanto correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, in caso affermativo comunicando contestualmente la data della visita, che deve essere fissata entro i dieci giorni successivi.

- *Visite mediche periodiche (punto b))*

Per motivi di organizzazione interna dell'Ente, il medico competente dovrà trasmettere i calendari delle visite al RT_Enas, con nota scritta da inviarsi via fax o via posta elettronica, con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima delle date di visita inserite nei calendari stessi.

- *Visite mediche obbligatorie preventive e/o successive al rientro da missioni estere h);*
- *Visita mediche eccezionali, in caso di cessazione di lavoro, per coloro che durante l'attività lavorativa hanno dato avvio a riconoscimenti di infortuni professionali e).*

Sulla base delle date fissate dal MC per le visite, il Direttore SPS provvederà alle necessarie convocazioni con apposite comunicazioni, in forma di ordine di servizio indirizzato ai lavoratori interessati nonché ai Direttore dei Servizi di appartenenza, tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal lavoratore o dal Direttore del Servizio di appartenenza, nonché delle assenze dal servizio già programmate (per esempio per congedo ordinario o straordinario oppure per partecipare a corsi formativi ecc.).

Gli esiti delle visite mediche devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore, che deve essere predisposta dal Medico Competente su formato cartaceo ed eventualmente informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del T.U.S.L. A ciascuna di tali cartelle il MC deve mantenere allegata la documentazione sanitaria consegnatagli dall'Ente e relativa alla sorveglianza sanitaria del singolo lavoratore espletata dai precedenti medici competenti dell'Ente.

Le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate dal MC sotto la sua responsabilità, e da lui custodite – salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, e comunque con salvaguardia del segreto professionale – presso il luogo preventivamente indicato in sede di offerta per l'aggiudicazione del servizio.

Il MC, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto il *giudizio medico di idoneità*, contenente uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni che dovranno necessariamente essere precisate e ove possibile quantificate in maniera puntuale ed esplicita, così da consentire al Direttore SPS ed al Direttore del Servizio di appartenenza di definire con esattezza quali attività possono/non possono essere svolte dal lavoratore (ad esempio, non dovrà essere genericamente indicata la limitazione alla movimentazione manuale dei carichi, ma dovrà essere precisata la misura in Kg);
- c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
- d) inidoneità permanente.

Il MC deve quindi trasmettere copia del giudizio medico di idoneità al lavoratore e al Direttore SPS, entro dieci giorni dalla conclusione della visita medica e con le modalità appresso indicate.

La trasmissione del giudizio al lavoratore deve avvenire in sola copia cartacea, con busta chiusa indirizzata al singolo lavoratore, per il tramite del RT Enas. In detta busta il medico competente deve inserire anche una breve nota di accompagnamento, da lui appositamente redatta e finalizzata ad informare il lavoratore: sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto; nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; dei risultati della sorveglianza sanitaria.

La trasmissione del giudizio al Direttore SPS, per uno o più lavoratori, deve avvenire sia in copia cartacea con busta chiusa indirizzata al RT Enas, sia in file formato pdf con e-mail indirizzata al RT Enas (nominato con codice alfanumerico per l'archiviazione in database, da individuare in accordo tra medico competente ed RT Enas; es: nome cognome scadenza idoneità.pdf).

Il MC è tenuto a comunicare al RT Enas eventuali rifiuti ingiustificati dei lavoratori a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti (per esempio vaccinazioni).

4.3 Visite ai luoghi di lavoro

La programmazione delle visite ai luoghi di lavoro da parte del MC dovrà avvenire in collaborazione con il RT Enas, che a sua volta provvederà ai necessari contatti con gli altri Servizi dell'Ente per quanto competenti.

Le visite ai luoghi di lavoro da parte del MC avverranno generalmente in presenza di un tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Ente, e comunque almeno di un lavoratore dell'Ente, che accompagnerà il MC durante ciascuna visita sui luoghi di lavoro.

A seguito di ogni visita il MC dovrà redigere apposita relazione di sopralluogo, secondo il modello indicativo di cui all'allegato C al presente capitolato d'oneri, nel quale dovrà fra l'altro essere indicata la successiva periodicità di visita, ritenuta opportuna ed adeguata dal medico competente, per il/i luoghi di lavoro visitati.

La relazione di sopralluogo dovrà essere trasmessa al RT_Enas entro quindici giorni dall'effettuazione del sopralluogo stesso.

Come già detto, l'Ente dispone attualmente di n°52 (come da pag. 2) sedi di servizio, dislocate su tutto il territorio regionale, così come le infrastrutture e le opere gestite dall'Ente, che costituiscono comunque luoghi di lavoro per i lavoratori dell'Ente.

Al fine della individuazione delle opere di competenza dell'Ente, nell'allegato A5 al presente capitolato è contenuto l' *"Elenco sintetico delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza gestionale dell'Enas derivante dalla prima applicazione della L.R. 19/06"*, con la relativa corografia.

Nell'arco del primo anno di espletamento dell'incarico, possibilmente, il Medico Competente dovrà effettuare almeno un sopralluogo per ciascuna delle sedi di servizio dell'Ente. Ogni sopralluogo riguarderà i locali della sede di servizio propriamente detta, nonché almeno le opere e manufatti più importanti e rappresentativi tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale afferente alla sede oggetto di visita.

Nei successivi anni di espletamento dell'incarico, i sopralluoghi avverranno con le modalità già descritte e con la periodicità ritenuta adeguata dal medico competente in occasione della prima visita.

I costi relativi all'effettuazione di tutte le visite ai luoghi di lavoro, incluse le spese di viaggio e trasferta (carburanti, pneumatici, biglietti per mezzi pubblici, pasti, ecc.), sono compensati in quanto ricompresi nel compenso onnicomprensivo di cui all' art. 2 del presente capitolato d'oneri.

Resta altresì stabilito che la dismissione o eventuale individuazione di nuovi luoghi di lavoro dell'Ente, sino ad una variazione del numero di luoghi di lavoro sino al 5% rispetto alla situazione esistente al mese di Giugno 2020, non sarà motivo di nessuna revisione o variazione del sopradetto compenso onnicomprensivo.

Art. 5 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Per ciascuno dei tre anni di durata del servizio, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, il compenso annuale "X" dovuto al MC per il servizio prestato è determinato dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario al compenso triennale a corpo stimato dall'Ente diviso 3.

Il compenso annuale a corpo così ottenuto è onnicomprensivo per tutte le prestazioni previste a carico del MC dal presente capitolato d'oneri e comunque dal T.U. sicurezza o da altre norme vigenti, ed è altresì comprensivo del rimborso di tutte le spese sostenute dal MC per l'espletamento del servizio.

Il compenso annuale a corpo sarà quindi mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, le eventuali variazioni dei dipendenti da sottoporre a visita potranno essere soggette a modifiche – sino ad un massimo del 10% – del numero iniziale *Ni* dei lavoratori indicato dall'Ente **(328)** ai fini della presentazione delle offerte per aggiudicazione del servizio.

Qualora invece nell'anno di riferimento il numero effettivo *Ne* di lavoratori dell'Ente risulti superiore al numero iniziale *Ni* per più del 5%, il compenso *X'* dovuto per quell'anno sarà calcolato in proporzione al numero dei lavoratori effettivi, secondo la formula seguente:

$$X' = X + (X/Ni) * (Ne - 1,10 * Ni)$$

Qualora nell'anno di riferimento il numero effettivo *Ne* di lavoratori dell'Ente risulti al contrario inferiore al numero iniziale *Ni* per più del 5%, il compenso *X''* dovuto per quell'anno sarà calcolato in proporzione al numero dei lavoratori effettivi, secondo la formula seguente:

$$X'' = X - (X/Ni) * (0,90 * Ni - Ne)$$

Si ribadisce che nel compenso annuale, e pertanto fatturati all'interno di ogni trimestre, come sopra determinato al punto 4.2, sono comprese anche le attività connesse con il verificarsi di eventi straordinari quali Screening vari per alcool dipendenza e sostanze psicotiche e somministrazione di vaccini.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto a corpo è soggetto a revisione dei prezzi secondo l'art. 60 del D.lgs. n°36 del 31 marzo 2023.

Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Servizio in oggetto sarà pagato dall'Enas al prezzo complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di aggiudicazione al termine di ogni trimestre.

Il RT Enas provvederà a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione per ogni rata in fase di liquidazione, solo se il Servizio fornito dall'Appaltatore avrà rispettato pienamente le clausole del Disciplinare Tecnico-Amministrativo ed entro i primi 15 giorni dalla scadenza del Contratto darà comunicazione alla Ditta, a mezzo fax, della avvenuta o della mancata emissione e approvazione del suddetto certificato.

L'Appaltatore potrà emettere la fattura elettronica per l'importo contabilizzato solo dopo aver ricevuto dall'Enas la comunicazione di avvenuta emissione e approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa consegna della eventuale documentazione tecnica a corredo in formato originale.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'ENAS e recapitate per via elettronica mediante lo SDI del Ministero dell'Economia, e dovranno contenere tutti gli elementi essenziali ai fini della validazione ed accettazione quali: il Codice Identificativo **ENAS SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA: 0GQ0DR** – ed obbligatoriamente nella causale oltre all'oggetto del contratto inserire, ai fini dell'accettazione, l'eventuale **CUP** e il **CIG** del contratto.

Per la fatturazione elettronica l'ENAS, per il servizio in questione, non è soggetto allo Split Payment bensì è oggetto di regime ordinario d'imposta vigente nel regime fiscale italiano

Al fine di facilitare le procedure di pagamento, la Ditta dovrà altresì indicare su ciascuna fattura:

- il numero di repertorio e la data del contratto;
- l'Oggetto del servizio desunto dal contratto;
- il Servizio ENAS che gestisce il contratto: *SPS – Servizio Prevenzione e Sicurezza ed il relativo codice di responsabilità : 123 ed il CO.AN ossia il Codice di Contabilità Analitica per il servizio che è 123228;*
- Il Conto Corrente Dedicato (CCD) tramite il codice IBAN;
- data scadenza fattura

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato entro **30 (trenta) giorni** dalla data dell'emanazione da parte dell'RT_ del Contratto del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio e, in ogni caso, dopo la verifica della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta (DURC).

Il pagamento avverrà con mandati intestati al soggetto titolare del contratto, tramite il tesoriere dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 comma 8 della L 13 agosto 2010, n 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul Conto Corrente Dedicato (CCD), anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti e al Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Enas gli estremi identificativi del CCD con apposito IBAN. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà

automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata ricavabili dal Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n°3, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Qualora durante la durata del contratto l'appaltatore aggiudicatario modificasse il CCD dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente, con i mezzi di pubblicità ritenuti più utili (raccomandata A/R, fax o email).

Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, è fatto divieto alla Ditta di cedere in tutto o in parte il contratto del servizio in oggetto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto, pertanto l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del Servizio.

Art. 9 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - PENALI

L'Ente effettuerà un costante monitoraggio dell'attività del MC al fine di verificare il corretto svolgimento di tutte le attività previste ed il rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora venga riscontrato l'inadempimento di una o più prescrizioni del presente capitolato e/o degli obblighi previsti a carico del MC dal T.U.S., il Direttore SPS richiederà per iscritto al MC la relativa regolarizzazione, se necessario assegnando un termine perentorio di adempimento che in ogni caso non sarà inferiore a quindici giorni, e con espressa avvertenza che, ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo all'adempimento, il contratto sarà da intendersi risolto a partire da quel momento (art. 1454 c.c.).

In aggiunta a quanto sopra, è comunque stabilita a carico del medico competente:

- una penale pecuniaria di € 300,00 per ogni caso di ritardo nell'effettuazione delle visite mediche periodiche ai lavoratori rispetto alle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e comunque indicate nei giudizi medici di idoneità;
- una penale pecuniaria di € 60,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del giudizio medico di idoneità relativo al singolo lavoratore, oltre il termine di dieci giorni di cui al precedente punto 4.2;
- una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni visita alla singola sede di servizio, qualora non effettuata dal MC nel corso del primo anno di espletamento dell'incarico, o negli anni successivi secondo la periodicità da lui stesso prevista;
- una penale pecuniaria di € 60,00 per ogni giorno di ritardo, qualora il MC, pur avendo effettuato una visita su luoghi di lavoro, non trasmetta la relativa relazione di sopralluogo entro il termine di quindici giorni di cui al precedente punto 4.3.

Le penali verranno direttamente applicate dal Direttore SPS, previa comunicazione scritta al Medico Competente, e verranno detratte dai pagamenti successivi.

Art. 10 - CAUZIONE

La stipula del contratto di affidamento è subordinata alla presentazione di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 nella misura del 10% dell'importo del contratto – da parte dell'affidatario della fornitura, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali a carico dell'affidatario stesso.

La cauzione dovrà essere depositata mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e riportate nell'elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura dell'ISVAP, sulla GURI dell'8.2.2000).

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione sarà svincolata ad ultimazione delle prestazioni contrattuali, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Art. 11 - ASSICURAZIONE

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice che dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto all'Ente che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni discendenti dal presente appalto.

A tal fine all'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti dei terzi per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, di cui si dovrà consegnare copia al Servizio Appalti e Contratti.

La Ditta è inoltre tenuta a sollevare l'Ente, da qualsiasi contestazione nei propri confronti, che fosse fatta valere da terzi in corso di appalto, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 193/2003, i dati personali dell'Ente e dei suoi lavoratori, forniti inizialmente dall'Ente al MC per l'inizio dell'attività, o conosciuti ed acquisiti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge, ed il MC è tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Enas si riserva il diritto di risolvere il contratto di servizio, mediante semplice comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata A.R., qualora la Ditta risulti inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare o inottemperante a specifiche disposizioni, quando risulti accertato uno dei seguenti punti:

- 1) frode, grave negligenza, o manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- 2) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- 3) perdurante esito negativo delle verifiche di accettazione del servizio di cui agli artt. 4 e 9 del presente Capitolato;
- 4) il ritardo di oltre 20 giorni rispetto al termine di esecuzione di una o più fasi del servizio in appalto.

Qualora l'Enas risolva il contratto per inadempienza, di conseguenza procederà, a semplice richiesta scritta, all'incameramento della cauzione definitiva. L'Enas si riserva comunque, in alternativa alla risoluzione del contratto, il diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio dei residui del servizio, nel qual caso le maggiori spese sostenute saranno a carico della Ditta inadempiente.

In entrambi i casi l'Enas si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno conseguente al mancato o inesatto svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e l'applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi della Legge n° 741 del 12/12/1987.

Le inadempienze rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare verranno contestate per iscritto dal Direttore SPS all'Appaltatore, che avrà tre giorni lavorativi per fornire per iscritto le proprie giustificazioni; qualora queste venissero ritenute non valide, il Direttore SPS applicherà le penali stabilite in detrazione sulla somma spettante in pagamento.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Enas e la Ditta dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine la Ditta, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Enas che provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria finché l'Enas non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che non sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non si fossero potute definire in via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari.

Art. 16 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e in generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del Contratto. Alla registrazione del Contratto si procederà in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR n. 131 del 26.04.1986.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE:

Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti:

- Allegato n. A1 – Estratto del DVR
- Allegato n. A2 – Regolamento organico, tabella dei lavoratori e Sedi di Servizio
- Allegato n. A3 – Protocollo Sanitario Minimo
- Allegato n. A4 – Relazione Sopralluoghi
- Allegato n. A5 - Elenco Opere e Siti ENAS

DATA del presente documento: Cagliari, 10.11.2023

Redazione del presente documento a cura di:

Il Datore di Lavoro – Direttore SPS Ing. Antonio Cucca

RUP e DEC SPS – Geom. Paolo Atzori

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

52-1F-1B-04-61-BB-8B-10-D5-16-71-36-B9-F9-5A-08-D1-5A-35-DE

CAdES 1 di 1 del 28/11/2023 14:53:44

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 02:05:33 al 15/12/2024 11:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
